



NOTA SINTETICA

Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” come convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56

PREMESSA

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, come convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, è stato pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024 (S.O. n. 19)

Si riportano di seguito i contenuti di interesse per Comuni e Città metropolitane come integrate dal passaggio parlamentare.

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

- ✓ **Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (Art. 1)**

La norma in commento ha la finalità di recuperare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari nonché dai Comuni e dalle Città metropolitane. Ciò risponde alle reiterate richieste di Anci.

Per il **quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti** delle opere PNRR (comprese quelle fuoriuscite e quelle entrate ora nel Piano), l'articolo 1 reca una **manovra che richiede copertura finanziaria per 15,5 miliardi** di euro sul periodo 2024-2029 (**co. 8**) di cui:

- 9,4 mld. per incremento del fondo rotativo per attuazione PNRR
- 3,4 mld per l'utilizzo dei definanziamenti dal PNRR
- 2,6 mld. per incrementi autorizzazioni di spesa decise con il dl 59/2021 (PNRR-1). Di questi, circa due miliardi sono in realtà spostamenti sul 2027-28 (aumenti di spesa) di stanziamenti a suo tempo decisi sul 2024-26 (diminuzioni).

In questo ammontare complessivo (che aumenta a circa 17 mld. nell'arco 2024-2030 in termini di fabbisogno) è **di fatto compreso il ritorno ai finanziamenti nazionali** originari degli interventi dei Comuni relativi a:

- **piccole e medie opere**, completamente fuoriusciti dal PNRR
- **rigenerazione urbana**, parzialmente fuoriusciti dal PNRR

Mentre il rifinanziamento dei **Piani urbani integrati** (anch'essi parzialmente fuoriusciti dal PNRR) è esplicitato per 1,6 mld. di euro (co. 5).

Sono altresì rifinanziati gli interventi di **Infrastrutture sociali Aree interne** (500 mln. tra il 2024-29) e **Beni confiscati** alle mafie (300 mln. per lo stesso periodo)

La copertura è indicata nel comma 8 con una lunga serie di riduzioni di spesa (41 voci), di cui le principali riguardano (per complessivi 12 mld):

- **4,9 mld. da Fondo sviluppo e coesione (FSCoe)** tra il 2024 e il 2027
- **1,7 mld. FSCoe 2027-29** “in termini di **sola cassa**”
- **1,8 mld. da fondi destinati ai Comuni** per piccole opere (1,06 mld.) 2027-29 e medie opere (700 mln., 2027), **cui si aggiungono 565 mln.** per aree terremoti e beni culturali, direttamente o indirettamente incidente sui Comuni, **recuperati con rifinanziamenti** di pari importo su anni successivi (2027-28)
- **1,36 mld. sul 2026-28 da fondo investimenti** ex co. 140 l 232/2016 (per investimenti / sviluppo infrastrutturale “*anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione*” da parte dell'UE), il cui stanziamento era di 3mld./anno
- **900 mln. da riduzione FOI** - Fondo opere indifferibili (sostegno revisione prezzi)sugli anni 2025-26.
- **800 mln.** da riduzione finanziamento rimborsi fiscali (2027-28)

A queste coperture se ne aggiungono molte altre di dimensione unitaria minore: altri fondi di riserva di parte capitale per 420 mln., 1,4 mld su diversi interventi in Sanità, 1,12 mld. su diversi interventi in trasporti, 1,24 mld. su altri interventi.

Tra questi ultimi si segnalano, in quanto di interesse specifico, piccole riduzioni su Pinqua (-40 mln. 2027-28) e su edilizia scolastica (non solo locale, -60 mln. nel 2026-28).

✓ **Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (Art. 2)**

La norma **come modificata durante l'esame in commissione bilancio Camera**, proroga i tempi per l'aggiornamento dei cronoprogrammi sulla piattaforma REGIS.

In particolare:

- si allungano i tempi per i cronoprogrammi quindi i soggetti attuatori provvedono a rendere disponibile o ad **aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del d.l. (non più quindi 30 gg dall'entrata in vigore del d.l.) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento. **L'aggiornamento è ora stabilito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. e non più al 31 dicembre 2023**, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data;
- si allungano i termini assegnati alla struttura di missione per richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale e ove necessario al soggetto attuatore portandoli a 20 giorni (dai 15 attuali) e prorogabili una sola volta per non più di 10 giorni (dai 7 attuali);
- in caso di inutile decorso dei suddetti termini ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.

✓ **Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (Art. 6)**

La norma, per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e **valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata e con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale e supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani** nonché aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio, creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, prevede che, con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 ovvero potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita col DPCM di cui sopra. A tale struttura è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti.

✓ **Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (Art. 7)**

La norma, per assicurare **il conseguimento degli obiettivi dell'intervento 5.2.2-2 del PNRR, relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**, prevede la nomina di un Commissario straordinario, attraverso un DPCM adottato su proposta del Ministro del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ovvero potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

Il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti di appartenenza.

✓ **Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (Art. 8)**

La norma (**comma 3**), modifica l'articolo 10, comma 4, del d.l. 77, per specificare che regioni province ed enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico operativo delle società in house, per la

promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

Il **comma 21** integra il fondo per la stabilizzazione dei lavoratori operanti negli uffici comunali per la ricostruzione nei crateri del sisma del 2002, 2009, 2012 e 2016 **di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024**.

✓ **Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali (Art.9)**

La norma **istituisce in ciascuna provincia una cabina di coordinamento** (senza corresponsione di compensi comunque denominati) **presieduta dal prefetto o da un suo delegato**, per rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR e migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della Città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della RGS, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché gli altri soggetti pubblici interessati. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la RGS-Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, **emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione**, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR. Ove ritenuto indispensabile per la risoluzione di criticità attuative suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la RGS - Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di **specifici nuclei**, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR.

✓ **SAI (Art. 9, comma 5)**

La norma, **richiesta dall'ANCI**, proroga al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall' Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione e incrementa a tal fine di 26.200.000 euro per l'anno 2024 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

✓ **Anticipazioni al 30 per cento (Art. 11, comma 1)**

La norma **accoglie la richiesta dell'ANCI e**, per consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nonché il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, **stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato**. Inoltre, **durante l'esame in commissione bilancio Camera è stata accolta una ulteriore**

proposta dell'ANCI con la quale si prevede che l'accredito del 30% ai Comuni e Città metropolitane avvenga entro 30 giorni dalla richiesta.

La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sia per i cosiddetti "Progetti in essere" finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l'attuale soglia dell'anticipazione che, di norma, è pari al 10% del valore dell'intervento.

La RGS-Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali titolari di misura, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente.

✓ **Semplificazione in materia di appalti (Art. 12, comma 1)**

La norma prevede che, a tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR continuino ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, **purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.**

Inoltre, durante l'esame in commissione bilancio Camera è stata accolta la proposta dell'ANCI che estende agli interventi definanziati dal PNRR le semplificazioni relative anche agli appalti di servizi e forniture, come già previsto per i soli appalti di lavori.

✓ **Semplificazioni in materia di reclutamento di personale, conferimento di incarichi, procedimenti amministrativi e contabili (Art. 12, comma 3)**

La norma, al comma 3, chiarisce che in relazione agli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, **continuano ad applicarsi** – entro il limite delle risorse stanziato a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – **le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili** contenute nel d.l. 77/2021, d.l. 80/2021, d.l. 13/2023 nonché tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

✓ **Procedure semplificate attraverso il sistema REGIS (Art. 12, comma 4)**

La norma stabilisce che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi che fuoriescono dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico REGIS. **Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR** (piccole e medie opere), le Amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema REGIS.

✓ **Utilizzo FOI (Fondo opere indifferibili) anche per interventi non più finanziati dal PNRR (Art. 12, comma 5)**

La norma stabilisce che per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, **restano confermate le assegnazioni per le compensazioni dell'incremento prezzo dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili** purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Va segnalato che occorrerà comunque una ricognizione degli interventi ed un aggiornamento dei cronoprogrammi seguendo le procedure di cui al d.l. 50/2022 e legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). Non ci sarà dunque assegnazione FOI per il 2024.

✓ **Conferenza semplificata accelerata (Art. 12, commi 6 e 7)**

La norma **recepisce la richiesta dell'ANCI** estendendo la vigenza della conferenza cosiddetta semplificata "accelerata" disciplinata dall'art. 13 del decreto-legge n. 76/2020. Nel dettaglio:

- è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata;
- si riduce da 30 a 15 giorni il termine entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata, l'amministrazione precedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte.

Durante l'esame in commissione bilancio Camera è stata introdotta, con la lettera b-bis), un'ulteriore modificazione, in base alla quale si precisa che in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte sono tenute ad indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con l'obbligo ulteriore di quantificare i costi di dette prescrizioni e misure.

La norma di cui al comma 7 prevede che le disposizioni sulla conferenza semplificata accelerata si applicano anche alle conferenze di servizi decisorie.

✓ **Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana (Art. 12, commi 12 e 13)**

La norma interviene sul D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, cd "Decreto SCIA2" introducendo nell'articolato normativo un nuovo art. 4 bis recante "Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana" e inserisce nell'allegato al D.lgs. 222/2016 le nuove Tabelle B.I e B.II (di cui all'allegato 2, annesso al decreto stesso).

Ai sensi del c.1 del nuovo art. 4 bis del D Lgs n. 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tab. B.I e B.II allegate al decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. (c.1). L'elenco delle tabelle B.I e B.II comprende 45 attività artigiane. Quanto alla definizione di impresa artigiana, il c. 2 prevede che ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

Le PA, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali. (3)

Le regioni e gli enti locali si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

Come chiarito nella nota 1) alle due Tabelle, fermo restando che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana elencate nelle medesime tabelle B.I e B.II non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione, per le medesime attività, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio.

✓ **Efficacia provvedimento di VIA (Art. 12, comma 14)**

La norma interviene sull'efficacia del provvedimento di VIA modificando la disposizione del testo unico sull'ambiente, che stabilisce la necessità di reiterare il procedimento di VIA qualora il progetto non sia stato realizzato entro il termine stabilito.

La norma, in particolare, stabilisce che qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente deve richiedere una integrazione documentale da presentare da parte dell'istante entro il termine di 30 giorni.

✓ **Sindaci- Poteri commissariali con DPCM per tutte le opere PNRR (Art. 12, comma 15)**

La norma **recepisce una reiterata richiesta dell'ANCI** e stabilisce che per assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione di tutte le opere PNRR e assunti dalle Città metropolitane, dalle province e dai Comuni in qualità di soggetti attuatori, con DPCM, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, **possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri speciali commissariali** previsti dall'articolo 7 - ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 41/2020 e già previsti per gli interventi di edilizia scolastica.

Vengono altresì estese, a tutti gli investimenti PNRR anche le altre disposizioni di semplificazione previste solo per l'edilizia scolastica di cui all'art. 24 del d.l. 13/2023, come convertito dalla L. 41/2023.

✓ **Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia (Art. 15 bis)**

La norma, proposta dal Governo e approvata dalla Commissione bilancio della Camera, prevede che le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre annidi esercizio dell'attività professionale. Si specifica, inoltre, che la spesa per il predetto personale a tempo determinato può derogare ai limiti imposti dall'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 potendo così essere superiore a quella sostenuta per le medesime finalità nel 2009, incrementata del 40%.

La norma adottata viene incontro, fino all'a.s. 26/27, alle criticità manifestate dai Comuni relativamente alla questione della carenza di educatori e insegnanti nella scuola dell'infanzia, ma è necessario intervenire con una misura strutturale come ANCI sta chiedendo da diverso tempo ai ministeri competenti, anche in previsione del fabbisogno di detto personale a compimento della misura PNRR nidi.

✓ **Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale (Art. 19)**

La norma recepisce la richiesta dell'ANCI concedendo agli enti attuatori degli interventi relativi al PNRR "Sport e Inclusione Sociale", previo assenso da parte del Dipartimento per lo Sport, di utilizzare i ribassi d'asta realizzati per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d'opera, nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici applicabile *ratione temporis* (art. 106 del D.lgs. n.50/2016 o art. 120 D.lgs. 36/2023), anche all'aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi.

Inoltre il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, anche ad uso scolastico, nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

✓ **Modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (Art. 20)**

La norma al comma 1:

- a) introduce la possibilità per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle dello Stato di avvalersi del supporto di società in-house, previa sottoscrizione di apposita convenzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio per la Transizione Digitale, oltre a quella preesistente di svolgere tale funzione in forma associata.
- b) precisa che i soggetti indicati nell'art. 2 comma 2 del CAD, ovvero tutte le PPAA, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, oltre all'obbligo di esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, possono continuare ad avvalersi di eventuali altri sistemi di interoperabilità attivi, essendo la citata PDND, l'unica piattaforma deputata dalla norma vigente a garantire l'interoperabilità tra sistemi e basi di dati.
- c) introduce due modifiche all'art. 62 del CAD relativo all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente:
 - con la prima viene aggiunto il comma 2-quater stabilendo la necessità di un costante allineamento tra l'ANPR e l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) per quanto attiene i dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici di cui l'ANNCSU è banca dati certificante di riferimento;
 - con la seconda si interviene sul comma 5 precisando che le PPAA e i gestori di pubblici servizi nella gestione o raccolta informatizzata di dati dei cittadini devono far riferimento esclusivo all'ANPR integrandoli con gli ulteriori dati necessari ai loro fini, ovvero garantendo l'allineamento costante dei loro archivi informatizzati con le anagrafiche dell'ANPR attraverso il codice identificativo univoco previsto al comma 3.
- d) interviene sostituendo integralmente l'articolo 64-ter relativo alla Piattaforma di gestione deleghe. La nuova formulazione prevede sempre la realizzazione, gestione e manutenzione della Piattaforma a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a valere su Fondi PNC relativi al programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" di cui all'art. 1 comma 2, lettera a), numero 1) del dl 6 maggio 2021, n.59.

Grazie alla suddetta Piattaforma i cittadini iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente potranno delegare fino a due soggetti ivi presenti, ad accedere per loro conto a servizi in rete erogati dalla Pubblica Amministrazione accessibili tramite identità digitale SPID, CIE/CNS con livello di sicurezza almeno significativo.

L'attivazione della delega potrà avvenire on-line tramite la piattaforma mediante:

- istanza o documento sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore;
- sottoscrizione attraverso identità digitale SPID, CIE/CNS ovvero tramite l'AppIO;
- presentazione on-line insieme alla copia del documento d'identità;
- la richiesta sia trasmessa dal delegante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis (INI-PEC), 6-ter (INA) o 6-quater (INAD) del CAD, ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD.

Oppure recandosi presso gli uffici del proprio Comune di residenza.

La delega è revocabile in qualsiasi momento e il delegante viene sempre informato quando il delegato ne fa uso.

La Piattaforma gestisce anche le deleghe attribuite a tutori, curatori o amministratori di sostegno, previa verifica degli attributi di questi soggetti con il Ministero della Giustizia per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, e consente la verifica dell'eventuale esistenza di deleghe in capo ai cittadini ai gestori di identità digitale.

Le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza e le modalità di funzionamento della Piattaforma sono definite con DPCM o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 6.

- e) introduce il nuovo articolo 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet). La nuova disposizione riguarda l'istituzione del Sistema IT Wallet, costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico reso disponibile mediante l'AppIO e da soluzioni di portafoglio digitale private rese disponibili da soggetti privati interessati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previo accreditamento presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

Il Sistema IT-Wallet sarà realizzato, gestito e mantenuto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dalla SOGELI, i cui rispettivi compiti saranno definiti con DPCM o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto saranno altresì definiti:

- la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico sarà reso disponibile, gratuitamente, a cittadini ed imprese;
- il termine entro il quale le PPAA, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico dovranno rendere disponibili dati e documenti relativi a

prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche o giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche;

- la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
- la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati erogatori di servizi, incluse le indicazioni di costo.

Le caratteristiche tecniche, la tipologia di servizi resi disponibili dall'IT Wallet, le modalità di accreditamento presso l'AGID dei soggetti privati, i servizi resi disponibili alle PPAA e ai soggetti privati accreditati per il tramite della PDND, gli standard tecnici per l'interoperabilità del sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi delle PPAA e dei soggetti privati accreditati, nonché le modalità di messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni dell'IT-Wallet privato saranno definite con DPCM o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica adottato su proposta dell'AGID, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentite l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet, su richiesta saranno rese disponibili tramite l'AppIO le versioni digitali, equipollenti sul territorio nazionale alla versione su supporto plastificato della:

- Tessera Sanitaria-Tessera europea di assicurazione malattia (TS/TEAM);
- Patente di Guida mobile;
- Carta Europea della disabilità.

La norma al comma 2 stabilisce che entro il 30 giugno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore (ANIS) i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore.

Le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 riguardano la proprietà della Società PAGO PA, ed in particolare la cessione del 51% delle quote dello Stato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del 49% a Poste Italiane, oltre all'esclusione di PAGOPA dall'obbligo di ricorso alle gare Consip e MEPA per il raggiungimento degli obiettivi PNRR della Missione 1 Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA".

Con il **comma 5-bis**, introdotto in sede parlamentare, si consente agli operatori assegnatari delle gare per il piano "Italia 1 Giga" (Open Fiber e TIM) di collegare, nell'ambito dei lavori di realizzazione del piano, anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle convenzioni in essere con Infratel Italia. Questo al fine di garantire una copertura di aree territoriali omogenee andando a sostituire i numeri civici che, in fase di verifica sul campo, si sono dimostrati inesistenti o già coperti da una connessione in banda ultra larga. Le modalità di individuazione dei nuovi numeri civici da collegare per ciascun lotto saranno definite in specifici atti aggiuntivi alle convenzioni in essere fra Infratel Italia e gli operatori, da sottoscrivere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del DL.

✓ **Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni (Art. 21)**

La norma, al fine di garantire la dematerializzazione e digitalizzazione dei processi, la disposizione introduce la possibilità per le PPAA di avvalersi, previa sottoscrizione di apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato per la dematerializzazione documentale. A tale scopo il Dipartimento per la Trasformazione Digitale può, a sua volta, sottoscrivere apposita convenzione con l'IPZS per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione di archivi cartacei e per la digitalizzazione di processi ad alta replicabilità, a valere su fondi PNC relativi al programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" di cui all'art. 1 comma 2, lettera a), numero 1) del dl 6 maggio 2021, n.59.

Per le finalità suddette l'IPZS può ricorrere, previa apposita convenzione, a concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, dotati di infrastrutture fisiche e digitali capillari e già operative sul territorio nazionale, ovvero di piattaforme tecnologiche integrate che siano Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'AGID, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione di istanze e dichiarazioni della PA.

✓ **Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali- "Opere medie" (Art. 32)**

La norma, al comma 1, interviene su due diverse misure di sostegno ad investimenti a suo tempo previsti dalla legge 145/2018.

In primo luogo (**co. 1, lett. a**), la norma precisa che i contributi assegnati dalle Regioni ai Comuni, a norma del comma 135 della legge 145/2018, devono osservare i termini per l'affidamento dei lavori di cui ai regolamenti UE 2021/240 e 2021/241, **in caso di cofinanziamento proveniente dai fondi europei** ivi previsti. I regolamenti citati hanno determinato i finanziamenti dei piani nazionali di ripresa e resilienza, successivamente ampliati agli interventi per il rafforzamento energetico (*RepowerEU*). Il comma 135 dispone che le Regioni assegnino annualmente ai Comuni nel periodo 2021-2034 una quota non inferiore al 70% del contributo agli investimenti determinato dalla tabella 1 allegata alla stessa legge 145/2018 (524,5 mln. di euro complessivi per il 2024, importi variabili tra 124 e 350 mln. annui per gli anni successivi).

Le successive disposizioni modificano la disciplina del contributo per le cosiddette "Opere medie", prevedendo essenzialmente:

- **l'abolizione dei riferimenti** all'inclusione dell'intervento tra quelli relativi al PNRR, pur **confermando il termine del 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori** connessi alle **assegnazioni 2021-25** (tutte già effettuate, anche per scorrimento di graduatorie) (**co.1, lett. b) e c) e punto 2) della lett.f**);
- **è inoltre confermato l'obbligo di alimentazione del sistema REGIS** almeno "entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione dell'opera", pena la restituzione del contributo erogato. La rendicontazione su REGIS esclude l'obbligo di cui all'art. 158 TUEL (**co.1, lett. g), n.2**);
- la scansione dei pagamenti è riformulata, confermando l'acconto del **20% all'assegnazione** e introducendo un'erogazione del **10% alla verifica dell'aggiudicazione** e riservando il 60% in base agli stati di avanzamento (giustificativi di spesa), senza specificazione di quote ulteriormente predeterminata; il 10% finale viene erogato a seguito del collaudo o della regolare esecuzione dell'opera (**co.1, lett. g), n.2**);
- **i risparmi derivanti da** eventuali ribassi d'asta, vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dell'opera, confluiscono nelle **economie di progetto che sono incamerate dal bilancio dello Stato (co.1, lett f), n. 3).**

- l'introduzione di disposizioni modificative relative alle assegnazioni decorrenti dal 2026, con le quali si sostituisce il riferimento all'"affidamento" delle opere con l'"aggiudicazione" e si indicano i termini del 15 settembre 2015 e del 15 settembre 2028, rispettivamente per la richiesta di contributi relativi al triennio 2026-28 e 2029-31. Il divieto di assegnazione a enti che hanno già ricevuto precedenti contributi allo stesso titolo viene esteso al triennio precedente.

Va osservato che con l'articolo 1 le somme destinate alle opere medie sono pressoché azzerate con riferimento al 2027, ma restano integri gli stanziamenti delle altre annualità. Inoltre, deve tuttora essere chiarito che i ritardi non rilevanti ai fini della conclusione delle opere (spesso dovuti a complicazioni procedurali nei casi di coinvolgimento di altre amministrazioni o a difficoltà connesse agli obblighi di abilitazione delle piattaforme informatiche di e-procurement) non costituiscono motivo di revoca dei contributi già assegnati. Infine, appare opportuno rendere meno stringenti i termini finali di conclusione delle opere, che restano attualmente fissati al 31 marzo 2026.

✓ **Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere» (Art. 33)**

Anche nel caso delle piccole opere vengono meno gli obblighi di rispetto delle regole del PNRR quanto a tipologia delle opere ed alimentazione *in itinere* del sistema REGIS, fermo restando **l'obbligo di inserimento dei CUP oggetto dei contributi 2020-2024 entro il 30 aprile pv. (co. 1, lett. a), c) e d).**

L'obbligo di "iniziare l'esecuzione" dei lavori viene ora riferito all'**aggiudicazione dei lavori entro lo stesso termine del 15 settembre dell'anno di assegnazione del contributo. Il termine per la conclusione dei lavori** connessi con i contributi 2020-2024 **è unificato al 31 dicembre 2025, mentre le economie restano utilizzabili dall'ente attuatore** per investimenti con le stesse finalità, purché impegnate entro i sei mesi successivi al collaudo o alla regolare esecuzione dei lavori **(co. 1, lett.e).**

Per quanto riguarda l'**erogazione** dei contributi, si ritorna alle modalità originarie: **il 50% alla verifica dell'aggiudicazione** e il restante **50% all'avvenuto collaudo**, sempre sulla base dei dati registrati in REGIS **(co. 1 lett. f).**

Anche in questo caso, **la mancata alimentazione del sistema REGIS comporta la revoca del contributo** e l'adempimento sostituisce l'obbligo di rendicontazione ex art. 158 TUEL.

✓ **Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati (Art. 34)**

La norma definisce anzitutto **la riduzione del finanziamento PNRR** dei Piani urbani integrati, **da circa 2,5 mld a 900 milioni di euro.**

Lo stesso articolo 34 ricorda che con l'articolo 1 del decreto legge viene **assicurato un finanziamento con risorse nazionali equivalente alla riduzione.**

La norma non reca nessuna revisione della disciplina dell'intervento. Pertanto, nonostante la convivenza di finanziamenti nazionali e finanziamenti PNRR, le stesse regole già vigenti in regime di PNRR continuano a valere per tutti i progetti riconducibili ai Piani urbani integrati.

✓ **Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana (Art. 35)**

Anche nel caso della rigenerazione urbana, la norma dispone un **parziale definanziamento**, rispetto alle risorse PNRR, **compensato con il mantenimento del finanziamento nazionale originario**.

In sostanza la confluenza nel PNRR delle risorse dedicate i progetti di rigenerazione urbana viene limitata a 1,5 miliardi di euro (su 2,9 mld. complessivi), mentre le restanti risorse continuano ad essere assicurate dai fondi nazionali originari.

Anche per questa misura il ridimensionamento del concorso del PNRR al finanziamento non sembra comportare una modifica della disciplina della misura per nessuno dei progetti indicati, che restano inquadrati nelle regole del Piano.

✓ **Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (Art. 36)**

La norma interviene al comma 1 in merito agli interventi di messa in sicurezza rispetto al rischio alluvione e idrogeologico (risorse finanziarie della missione M2C4 PNRR - 800 milioni di euro di finanziati dall'art. 22, c.1 DL n. 152/21, ai quali si applicano le disposizioni derogatorie in materia di appalti e di procedure di approvazione dei progetti stabilite dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, chiarendo che deve essere fatto salvo il rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm").

Il comma 2 modifica il cd. Decreto "Sisma" n. 189/2016, aggiungendo il comma 2-ter all'art. 15-ter, recante misure urgenti per le infrastrutture viarie, con il quale si stabilisce che il soggetto attuatore possa, d'intesa con il presidente della regione, chiedere al Ministero dell'ambiente di individuare la regione stessa come autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Il soggetto preposto alla verifica del progetto è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza prevista per la fase di monitoraggio della VIA (art. 28 d.lgs. n. 152/2016).

✓ **Incarichi a soggetti in quiescenza (Art. 36, comma 2 quater)**

La norma, proposta dall'ANCI e approvata dalla Commissione, estende la possibilità di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, anche agli enti competenti ai fini dell'attuazione degli interventi per la ricostruzione post sisma 2009 e 2016, sia pubblica che privata. Anche tali interventi, infatti, risultano particolarmente complessi, caratterizzandosi per la normativa ultra-specialistica che li contraddistingue. Pertanto, in tale ambito, l'affidamento di incarichi a soggetti in quiescenza, consente alle amministrazioni interessate di potersi avvalere delle peculiari competenze acquisite nel contesto della ricostruzione post sisma, così assicurando l'ordinato svolgimento del processo di ricostruzione e nel contempo il supporto necessario alla formazione del personale che verrà chiamato ad operare in tale ambito, evitando così rallentamenti del processo di ricostruzione. Tale esigenza è particolarmente avvertita dagli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 che, già impegnati nell'attuazione delle complesse procedure relative ai processi di ricostruzione, sia pubblica che privata, sono oggi chiamati anche alla gestione dei procedimenti derivanti dall'attuazione degli investimenti del PNRR e del relativo Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC per le aree sisma 2009 e 2016), nel rispetto degli stringenti termini previsti dovendo, in particolare, garantire le articolate e

complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse ad essi assegnate.

✓ **Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (Art. 40)**

La norma adotta le disposizioni previste dalle nuove milestone in materia di riduzione dei tempi di pagamento introdotte a seguito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023.

Il comma 1 interviene sulle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di cessione dei crediti vantati verso la PA, riducendo, da quarantacinque a trenta giorni, il tempo che l'amministrazione ha a disposizione per rifiutare la cessione a partire dalla data di notifica della stessa.

*A fronte di questo accorciamento procedurale, non è stata presa in considerazione l'opportunità – sollevata da ANCI con un emendamento – di superare una **distorsione applicativa delle norme in materia di cessione del credito** e, segnatamente, delle disposizioni sul risarcimento del danno, quantificato nell'importo forfettario di 40 euro, nel caso dei contratti di somministrazione per la fornitura di energia e di altri servizi a rete. Per tali forniture l'ente riceve moltissime fatture (ad esempi una per ciascun punto luce), molte delle quali non rappresentano la richiesta di pagamento del servizio reso nel periodo di somministrazione, ma che sono, a tutti gli effetti, documenti di servizio emessi dal fornitore (importi infinitesimali, saldi, conguagli, arrotondamenti o storni di importi erroneamente addebitati). Per ciascuno di questi documenti il cessionario pretende il pagamento dei 40 euro, con conseguente marcata crescita del contenzioso. **La richiesta dell'ANCI**, anche ai fini della convergenza verso gli obiettivi della milestone M1C1-72 quater di consentire la cessione del credito a terzi dopo 30 giorni di inazione della PA, è quella di **prevedere espressamente che nei contratti di somministrazione sia riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo** di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.*

Il comma 2, con l'obiettivo di agevolare le procedure di pagamento, riduce i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni da 60 a 30 giorni, calcolati a partire dalla definizione delle condizioni di erogazione ovvero dalla data in cui è comunicata al beneficiario la spettanza della stessa erogazione.

*Tale previsione è particolarmente importante per quei Comuni **impossibilitati a pagare fatture di importi elevati** relative ad opere pubbliche o investimenti **per via dei ritardi dei trasferimenti** statali o regionali. Essa, tuttavia, appare come un primo passo, necessario ma non sufficiente per ridurre i tempi dei trasferimenti che, se non presidiati da meccanismi di monitoraggio o contenuti attraverso misure di garanzia o sanzioni, costituiscono uno dei principali ostacoli al pagamento dei debiti commerciali dei Comuni nei termini di legge.*

Il comma 3, mediante l'introduzione del comma 867-bis nell'art.1 della legge di bilancio per il 2019, chiede alle amministrazioni non in regime SIOPE+, di effettuare la comunicazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati, attualmente prevista una sola volta alla fine dell'anno/esercizio, quattro volte all'anno entro il mese successivo a ciascun trimestre.

I Comuni rientrano nella rilevazione SIOPE e non sono obbligati all'adempimento. *Si ricorda che **l'assenza di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dell'importo dello stock calcolato dalle contabilità locali equivale alla conferma dello stock calcolato dalla PCC. Di conseguenza, raccomandiamo agli Enti che rilevinò discordanze fra i due importi di stock di effettuare dette comunicazioni.***

I commi da 6 a 9 prevedono che i Sindaci dei Comuni **con più di 60.000 abitanti** che presentano un indicatore di **ritardo annuale dei pagamenti** calcolato al 31 dicembre 2023

superiore a dieci giorni debbano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, analizzare le cause dei ritardi e **predisporre il Piano degli interventi** per superarli che dovrà indicare il responsabile del procedimento e le misure per efficientare le procedure di spesa nonché prevedere l'inserimento, nell'organizzazione, di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali. Il Piano, approvato in Giunta, dovrà essere trasmesso entro il 31 marzo 2024 per **la valutazione di un Tavolo Tecnico (co.8)** composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale Comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria.

Il Tavolo comunicherà gli esiti della valutazione agli Enti interessati. Se la valutazione è positiva, viene firmato un accordo tra il Sindaco e il Ministro dell'Economia e delle Finanze che recepisce i contenuti del Piano. Se la valutazione è negativa e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo, il Tavolo informa, per il tramite del MEF, la Cabina di Regia per il PNRR per le iniziative di competenza. Analoga segnalazione sarà trasmessa dal Tavolo alla Cabina di Regia circa discrepanze significative dovessero emergere dal monitoraggio dell'attuazione del Piano. Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle Province e alle Città metropolitane che, al 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo superiore a dieci giorni.

Durante **l'esame in commissione bilancio Camera è stata approvata una proposta dell'ANCI che vincola il Tavolo tecnico alla comunicazione dei ritardi alla Cabina di Regia, nel caso in cui l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti dell'ente locale risulti condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni statali o regionali.**